



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliera
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliera Rel.
MAURA CAPRIOLI	Consigliera
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliera

Oggetto:

FILIAZIONE
MINORI
Riconoscimento
figlio naturale-
dissenso dell'altro
genitore

Ud.10/09/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26633/2024 R.G. proposto da:

FC
PC
X ;

-ricorrente-

SM
MM
X ;

contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocata
con domicilio digitale
-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 237/2024
depositata il 24/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025
dalla consigliera Annamaria Casadonte.



Letta la requisitoria del P.M in persona della Sostituta **procuratrice** generale Anna Maria Soldi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO CHE

1. Con atto di citazione notificato in data 04/08/2021, FM
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste
SM chiedendo l'accertamento di paternità naturale
sul minore GS, nato in data X dalla
precedente relazione *more uxorio* con la convenuta, nonché
l'aggiunta e l'anteposizione del proprio cognome a quello materno,
manifestando la volontà di richiederne l'affidamento.

1.1 In data 07/10/2021, FC depositava ricorso
urgente chiedendo l'ammissione ex artt. 696 e 699 c.p.c. di c.t.u.
genetica al fine di accertare la paternità del minore, nonché
l'adozione, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dei provvedimenti d'urgenza
che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti
della decisione sul merito.

1.2 Nel costituirsi in giudizio, SM indicava, quali
ragioni della propria contrarietà al riconoscimento, l'esistenza, nei
confronti dell'odierno ricorrente, di una condanna, in seguito altresì
confermata da questa Corte, per i reati di cui agli artt. 609*bis*,
comma 1 e 2, 609*ter*, comma 2, n. 1 e 600*quater* c.p. commessi in
danno di una minore di appena quattro anni, figlia della di lui
precedente compagna e allo stesso affidata, nonché la pendenza di
un'indagine a suo carico in ordine alla pubblicazione su siti
pornografici di fotografie intime ritraenti quattro donne, tra cui la
stessa S che mai aveva prestato il proprio consenso.

1.3 All'udienza del 24/11/2021, il difensore del FC
rinunciava alle predette istanze e riformulava la domanda di merito
demandando al tribunale l'emanazione della sentenza che tenga
luogo del consenso mancante. Il giudice, dato atto della modifica
della domanda, disponeva la conversione del rito ed assegnava alla



convenuta termine per formalizzare le ragioni della propria opposizione.

1.4. Nel fare ciò, SM richiama, a supporto della propria contrarietà, le circostanze sopraesposte nonché l'esistenza di un procedimento *de potestate* pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Trieste nel cui contesto era stato emesso nei confronti del FC un provvedimento di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia A, nata nel X da una precedente relazione. La minore veniva affidata ai nonni paterni, con facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita esclusivamente in modalità protetta, alla presenza e con la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.

1.5. La convenuta chiedeva al giudice di prime cure l'integrale acquisizione dei summenzionati fascicoli, unitamente all'acquisizione del certificato di casellario giudiziale e della documentazione necessaria alla verifica dei carichi pendenti iscritti a nome del FC.

1.6. Per l'ipotesi di pronuncia di sentenza sostitutiva, la S chiedeva, in via subordinata, l'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti idonei a tutelare il figlio G, quali l'affidamento super-esclusivo con privazione della responsabilità genitoriale del padre, e la negazione dell'aggiunta del cognome paterno.

1.7. Il P.M. concludeva per il rigetto della domanda attorea.

1.8. Il Tribunale di Trieste, pronunciandosi con sentenza n. 622/2022, pubblicata il 15/12/2022, rigettava la domanda e condannava FC alla rifusione in favore di SM delle spese di lite.

2. Avverso detta sentenza, con ricorso dd. 16/01/2023, notificato alla controparte in data 31/01/2023, FC proponeva appello dinanzi la Corte d'appello di Trieste, chiedendo, in via principale, di autorizzare il riconoscimento del figlio G.



con l'aggiunta del cognome paterno da anteporre a quello materno, nonché l'affidamento esclusivo del minore con regolazione del diritto di visita materno; in via subordinata, ha richiesto la compensazione delle spese.

2.1 Nel costituirsi in giudizio, SM concludeva per il rigetto dell'appello, chiedendo, in via subordinata, l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti a tutela del minore.

2.2 La Corte d'Appello di Trieste, in ragione dell'estrema gravità e violenza delle condotte poste in essere dal FC, della natura dei reati per i quali è stato condannato, dell'individuazione della persona offesa – una bambina di neppure quattro anni temporaneamente affidata alla sua custodia – unitamente alla totale assenza di resipiscenza e all'attuale e concreta attitudine dell'appellante ad istinti pedofili e alla dipendenza ossessiva dalla pornografia, riteneva corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure nel negare il riconoscimento richiesto.

2.3. Dunque, con sentenza n. 237/2024, dd. 16/04/2024, depositata il 24/04/2024, rigettava l'appello, confermava integralmente la sentenza appellata e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso detta sentenza, con ricorso notificato il 12/12/2024, FC ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con tempestivo controricorso SM.

4. Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso.

5. In vista dell'adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO CHE

6. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa



applicazione dell'art. 250 c.c., della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013 e della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo n. 33783/2009, per avere la Corte territoriale svolto un giudizio, non richiesto dal paradigma normativo, sulla capacità genitoriale del ricorrente. In particolare, la decisione sarebbe stata assunta esclusivamente sulla base della sua situazione penale, senza considerare se le criticità rilevate nella figura paterna, poste in comparazione con il sacrificio del suo diritto al riconoscimento dello *status* di genitore e del corrispondente diritto del figlio, giustificassero effettivamente l'esclusione di tale *status*.

7. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte distrettuale, nel condannarlo alle spese, fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.

8. È preliminare delibare l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla parte controricorrente e contestata dal ricorrente. La stessa è infondata.

8.1. Benché in passato talune pronunce avessero ritenuto valida la notificazione telematica anche nell'ipotesi di "casella piena", le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno definitivamente chiarito che, laddove il sistema restituisca un avviso di mancata consegna, ancorché dovuto a causa imputabile al destinatario, la notificazione non può dirsi perfezionata, essendo a tal fine necessaria la generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). La gestione della casella di posta elettronica ricade certamente nella sfera di responsabilità del destinatario, ma non esonera il notificante dall'onere di reiterare la notificazione secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., al fine di completare validamente il procedimento notificatorio. In tal caso, il notificante potrà comunque avvalersi, ai fini del rispetto del



termine decadenziale a lui sfavorevole, del momento in cui l'atto è stato originariamente inviato a mezzo PEC, così come attestato dalla Ricevuta di Accettazione (RdA), seppur esitata con avviso di mancata consegna per causa imputabile al notificatario (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28452/2024).

9. Il primo motivo appare infondato.

9.1. È preliminarmente opportuno rilevare che il prioritario interesse del minore va in ogni caso temperato con il diritto del genitore che trova tutela nell'art. 30 Cost. e che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore : a tale valutazione globale, da effettuarsi sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente, nella misura in cui rifluisce con l'esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio (Cass. n. 18600/2021; Cass. n. 7762/2017; Cass. n. 23674/2005).

9.2. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha fatto corretto governo dei suesposti principi, confermando la decisione del giudice di primo grado, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del figlio naturale proposta dal FC .

9.3. Tale esito è stato raggiunto sulla base del complessivo quadro probatorio, acquisito al suo esame e della cui valutazione ha dato conto con motivazione adeguata ed esaustiva. In particolare, il convincimento del giudice, insindacabile nel merito da questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si è fondato non solo sulla natura particolarmente grave dei reati commessi, sulla vulnerabilità della persona offesa, e sulla reiterata condotta violenta posta in essere nei confronti della stessa, ma altresì sulla "spiccata capacità a delinquere" riconosciuta in sede penale, sulla diagnosticata dipendenza ossessiva dalla pornografia, sull'incapacità di contenere le proprie pulsioni sessuali e istinti



pedofili, nonché sul rischio concreto di recidiva **espressamente** segnalato dal Tribunale di Sorveglianza.

9.4. In tale contesto, l'eventuale riconoscimento da parte del padre naturale non solo non apporterebbe alcun beneficio al minore, ma, anzi, risulterebbe suscettibile di incidere negativamente sul suo attuale sviluppo psico-fisico.

9.5. Pertanto, sebbene l'art. 250 c.c. tuteli congiuntamente sia l'interesse del genitore al riconoscimento, sia quello del minore a sperimentare la bigenitorialità, l'indagine giudiziale deve essere improntata in via prioritaria alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore (cfr. Cass. 23074/2005).

9.6. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che il minore, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, risulta adeguatamente accudito dalla madre, ben inserito nel contesto dell'asilo nido, privo di problematiche comportamentali, descritto come "molto sereno", "curato e pulito", e "felice quando sono presenti i due fratelli", laddove il riconoscimento paterno non comporterebbe alcun vantaggio per il minore, ma anzi determinerebbe un rischio concreto di compromissione del suo sereno sviluppo.

9.7. Non ricorre, pertanto, la lamentata violazione dell'art. 8 CEDU posto che secondo la Corte EDU (cfr. 31 maggio 2016 - Ricorso n. 76823/12 - Alle Fall Gueye c. Italia) il superiore interesse del minore può a volte comportare la soccombenza del principio-famiglia inteso quale relazione affettiva reciproca genitore-figlio in presenza di circostanze eccezionali quali quelle accertate dalla Corte d'appello e riguardanti la relazione fra il ricorrente e la minore parte offesa dei reati per i quali egli ha riportato condotta irrevocabile; quali, altresì, il rapporto con la figlia ^A, che sebbene ormai maggiorenne, è stata comunque affidata ai Servizi sociali nell'ambito del procedimento per decadenza dalla



responsabilità genitoriale proposto nei confronti del medesimo e pure ritenuto rilevante dalla Corte di merito atteso che a seguito dello stesso era stato ritenuto necessario mantenere il costante monitoraggio degli incontri padre-figlia.

9.8. La Corte EDU ha pure precisato che il preminente interesse del minore può agire in funzione correttiva del principio di bigenitorialità - pure riconosciuto dal diritto europeo (art. 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e internazionale (art. 9, comma 3, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; art. 5 della Convenzione europea del 15 maggio 2003), ma anche di diritto interno (art. 337 *ter* c. c.) - e ciò quante volte la relazione del minore con uno dei due genitori dovesse risultare di pregiudizio al suo sviluppo fisiopsichico o addirittura siffatta relazione dovesse venire rifiutata dallo stesso minore nell'esercizio del suo potere di autodeterminazione (Corte EDU 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia, ric. n.68884/13, spec. par. 66).

9.9. La Corte d'appello ha poi escluso proprio sulla base della documentazione fornita dal ricorrente e cioè la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali in relazione alla condotta penale inflittagli, che il ricorrente abbia superato le gravi criticità relative al rapporto con la pornografia e la sessualità, confermando in proposito la rilevanza ostativa al riconoscimento della circostanza evidenziata dal Tribunale di sorveglianza sul rischio di recidiva.

Tutto ciò conferma la complessiva considerazione di tutti gli aspetti concretamente emersi e, ulteriormente, la non pertinenza del richiamo alla sentenza della Corte cost. n.278/2013 in materia di adozione, per contestare il bilanciamento operato dal giudice del merito.

10. Il secondo motivo va dichiarato inammissibile.

10.1. Per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va



inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse.

10.2. Il sindacato della Corte di cassazione è, dunque, limitato ad accertare che non sia stato violato detto principio – circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (*ex plurimis*, Cass. n. 9860/2025; Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 8421/2017; Cass. n. 13229/2011; Cass. n. 25270/2009; Cass. n. 406/2008).

11. Il ricorso va quindi respinto.

12. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte e liquidate come in dispositivo.

13. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 3500,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di legge.

Non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Così deciso in Roma, 10/09/2025

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di FC, MS



AF

ivi riportati.

Così deciso in Roma, il 10/09/2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

